

**PROCEDURA DI GARA APERTA PER UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ
OPERATORI ECONOMICI, DIVISO IN N. 3 LOTTI, PER LAVORI DI
MANUTENZIONE EDILE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SERVIZI ACCESSORI,
DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO
ALLA ASL ROMA 5.**

SCHEMA DI CONTRATTO

Rep. N. _____ del _____

PROCEDURA DI GARA APERTA PER UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, DIVISO IN N. 3 LOTTI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SERVIZI ACCESSORI, DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA ASL ROMA 5.

LOTTO N. __ - CIG:

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL ROMA 5, C.F. e P.IVA 04733471009, con sede in Tivoli (RM) via Acquaregna 1-15, nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Silvia Cavalli, nata a _____ il _____ - Direttore Generale della Asl Roma 5, con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0004 del 10/01/2025, di seguito indicata come "Amministrazione"

E

L'impresa _____, semplicemente "Ditta/Appaltatore", con sede legale in _____ (___), via/piazza _____, rappresentata da _____ nato/a ad _____ il _____, C.F. _____ in qualità di Legale Rappresentante/Amministratore Unico;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. _____ del _____ quest'Azienda ha indetto una procedura di gara di appalto aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – art. 108 c. 1 del Codice, da espletare sulla piattaforma regionale S.TEL.LA. (Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio), per un Accordo Quadro con più operatori economici, per lavori di manutenzione edile del patrimonio immobiliare aziendale e servizi accessori,

diviso in n. 3 lotti, da prestare all'Amministrazione, per la temporalità di 36 mesi (appalto triennale), per un importo totale a base di gara di € 4.725.000,00 (suddiviso per lotti) oltre IVA;

- con Deliberazione n. _____ del _____ sono stati approvati gli atti di gara consistenti in: Disciplinare di Gara, All. 1 - Schema domanda di partecipazione, All. 3 - Schema di offerta economica, All. 4 - Elenco immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alla ASL ROMA 5, All. 5 - Modulo pagamento bollo, All. 6 - Schema di contratto, All. 7 - Patto di integrità, All. 8 - Verbale di sopralluogo, All. 9 - D.U.V.R.I. preliminare, All. 10 - Capitolato speciale d'appalto;

- ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023, per l'espletamento della procedura di gara, è stata utilizzata la piattaforma telematica regionale S.TEL.LA;

- a seguito dell'espletamento della procedura è risultato aggiudicatario dell'appalto l'operatore economico _____, con sede legale in _____, in Via/piazza _____ n. __, C.F. e P. Iva _____, risultato primo classificato con un punteggio totale, punteggio tecnico + punteggio economico, di _____ ed un ribasso offerto del _____%, corrispondente ad un importo contrattuale di € _____ Iva esclusa;

- con Deliberazione n. ____ del _____ sono stati approvati:

- i verbali di gara afferenti alle sedute pubbliche: Verbale n. 1 del _____, Verbale n. 2 del _____,
- è stata disposta l'aggiudicazione relativa alla procedura in oggetto, a favore dell'operatore economico _____, con sede legale in _____ - _____, Via/piazza _____ n. __, C.F. e P. Iva _____, risultato primo classificato con un punteggio totale, punteggio tecnico + punteggio economico, di _____

_____ ed un ribasso offerto del _____%, corrispondente ad un importo contrattuale di € _____ Iva esclusa;

- sono stati effettuati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifica dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. con esito positivo e non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva, come da dichiarazione del RUP, agli atti della U.O.C. Tecnica;
- l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato speciale d'appalto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni contrattuali e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- l'Appaltatore inoltre dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate nel presente contratto;

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono comprensiva dell'Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'esecuzione del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con la Ditta relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui la Ditta dichiara di avere esatta conoscenza;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 (nel seguito “Codice”), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dalla Ditta nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall'Amministrazione.

4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, la Ditta rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Art. 2 – Oggetto e ammontare dell'appalto

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla ASL ROMA 5, da una parte, e l'Appaltatore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

b) Appaltatore: il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti derivanti dagli Appalti Specifici;

c) Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d'Appalto: i documenti che hanno disciplinato la partecipazione alla procedura di cui in premessa, e contenenti, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento degli Appalti Specifici;

d) Appalto Specifico/Ordine di Fornitura: il documento inviato dall'Amministrazione all'Appaltatore, con il quale l'Amministrazione affida il singolo Appalto Specifico nel quale dovranno essere riportate l'oggetto della fornitura, le quantità e le relative condizioni di fornitura.

2. Il Committente/Amministrazione conferisce all'Affidatario/Ditta, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

L'appalto ha per oggetto la manutenzione edile del patrimonio immobiliare e servizi accessori, da eseguirsi su immobili o in uso a qualsiasi titolo all'azienda Sanitaria Locale Roma 5 – Lotto n. _____ -
CIG: _____.

L'importo di contratto complessivo ammonta ad € _____ (Euro _____), di cui € _____ (Euro _____) per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del _____%, come risulta dall'offerta dell'Impresa, € _____ (Euro _____) per oneri della sicurezza e € _____ (Euro _____) per costi della manodopera, esclusa I.V.A.

3. Il presente accordo quadro disciplina, secondo le modalità e le condizioni di cui agli articoli del

Capitolato speciale d'appalto, l'esecuzione degli interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive ordinarie e straordinarie e di conservazione in ordine a condizioni di esercizio e fruibilità delle sedi della ASL Roma 5, nonché il servizio tecnico gestionale così come disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto e Piano guida attività manutentive. Gli edifici attualmente di proprietà o comunque nella disponibilità a vario titolo dalla ASL Roma 5 sono quelli inseriti nell' allegato 5: Elenco immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alla ASL ROMA 5.

4. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione delle opere edili, presso gli immobili in uso all'ASL ROMA 5, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi, onde dare le opere complete e finite a regola d'arte nonché la predisposizione e messa in esecuzione di un servizio tecnico/gestionale e call center che preveda:

- Centrale Operativa /Call Center;
- Sistema informativo;
- Gestione tecnica dell'appalto edile e dei singoli servizi, predisposizione dei documenti contabili e della reportistica mensile.

5. Il presente accordo quadro si estende automaticamente anche agli edifici ed ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio della ASL Roma 5, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula, senza che la Società che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'appaltatore deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

6. L'Accordo Quadro pertanto regola gli affidamenti specifici (Contratti Attuativi) che verranno aggiudicati alla Ditta selezionata nell'ambito della procedura di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 durante il periodo temporale previsto dal medesimo Accordo e che saranno volti all'esecuzione dei singoli interventi di manutenzione delle opere edili, nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro, dovessero rendersi necessarie, oltre forniture e servizi accessori, per riparare, completare, integrare o sostituire parti dei complessi edilizi, con riferimento, per la loro individuazione tipologica, a quanto riportato nella "Tariffa dei Prezzi 2023 Regione Lazio", attinenti agli edifici in proprietà e/o in possesso, a vario titolo, dell'ASL ROMA 5 e la cui consistenza è indicata nell'allegato 4: *Elenco immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alla ASL ROMA 5 e nel Capitolato Speciale d'Appalto* (allegato 10).

7. Per forniture e servizi accessori da includere sono da intendersi anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività previste in ogni affidamento specifico, nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature. Per gli interventi da effettuare su opere esterne ai fabbricati, l'Appaltatore affidatario dovrà adottare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie ad evitare danni ai fruitori ed ai lavoratori della struttura sanitaria ed alla operatività dei servizi (con particolare riferimento alla garanzia degli accessi e dei passaggi dei mezzi di soccorso, ambulanze, VV.F. ecc.). All'interno dei locali, l'Impresa dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a persone e/o cose ed eseguire le prestazioni e le opere organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al funzionamento delle strutture sanitarie.

8. Ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023 l'Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra l'Amministrazione – ASL ROMA 5 e l'Impresa selezionata a seguito di procedura di gara, in base alle quali verranno stipulati specifici affidamenti relativi ad interventi manutentivi.

Tutto ciò va prestato nella misura richiesta dall'Amministrazione e, per essa, dai Punti Ordinanti con le Richieste Preventive, gli Ordini di Lavoro e gli eventuali Atti Aggiuntivi, sino alla concorrenza dell'importo massimo.

L'Impresa prende atto e accetta che le Richieste Preventive, gli Ordini di Lavoro e gli Atti Aggiuntivi potranno essere inviati dall'Amministrazione via Posta Elettronica Certificata o con qualsiasi altro mezzo anche elettronico o consegnati a mano e/o secondo le modalità previste e offerte con il servizio tecnico/gestionale.

9. Le predette prestazioni dovranno essere rese con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. Inoltre, dovranno essere rispettate le ulteriori pattuizioni contenute nell'Ordine di Lavoro, nel Verbale di Consegna e negli eventuali Atti Aggiuntivi e Ordini di Servizio.

10. Le prestazioni di cui al presente articolo saranno descritte e compiutamente disciplinate nei documenti che costituiranno il Contratto d'Appalto o Contratto Attuativo, ossia nell'Ordine di Lavoro ed eventuali Atti Aggiuntivi all'Ordine di Lavoro, emessi dall'Amministrazione, secondo le modalità e i termini indicati nelle Condizioni Generali.

11. Si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata della Convenzione, l'esecuzione di prestazioni aventi il medesimo carattere di quelli in oggetto, senza che con ciò l'Impresa possa avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.

11. Per il fatto di accettare il servizio sopra descritto l'affidatario dichiara e riconosce pienamente di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'affidatario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati in precedenza.

Art. 3 - Durata dell'Accordo Quadro.

1. La presente Convenzione ha una durata di anni 3 (tre) decorrente dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro, durata che potrà essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi, nel caso in cui alla scadenza temporale non siano stati impegnati tutti i fondi di pertinenza del presente Accordo.
2. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può attivare aggiudicare il singolo appalto specifico mediante Contratto Attuativo.
3. L'ASL ROMA 5 si riserva, ai sensi della normativa vigente, qualora necessario, di affidare lavori aggiuntivi.
4. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei contratti attuativi, non sarà più possibile stipulare Contratti attuativi, qualora, anche prima del termine di scadenza della Convenzione, siano stati emessi Ordini di Lavoro e/o Atti Aggiuntivi agli Ordini di Lavoro per un importo complessivo pari all'importo massimo previsto.
5. I Contratti attuativi, stipulati dall'Amministrazione mediante Ordini di Lavoro, seguiranno la tempistica indicata nell'Ordine di Lavoro stesso; il termine delle prestazioni potrà essere successivo al termine della Convenzione. Gli atti aggiuntivi relativi a modifiche/varianti di un Ordine di Lavoro potranno essere emessi anche successivamente al termine della Convenzione.
6. L'ASL Roma 5, inoltre, si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo contrattuale indicato al successivo art. 5.
7. Alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera somma affidataria, l'appaltatore lascerà gli immobili ed i relativi impianti in perfetta efficienza e, nel caso in cui vi siano lavori in corso, dovrà completarli in ogni loro parte in maniera tale

da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

8. Per quanto attiene alle regole generali per i singoli affidamenti – ordini di lavoro e/o contratti attuativi – tipologia, modalità e termini di esecuzione dei lavori si rimanda alla “Parte II” del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa

1. A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'Impresa, ai sensi dell'art. 117 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023, ha provveduto a costituire la relativa polizza fideiussoria n° _____ del _____, rilasciata da _____. P. IVA _____, con sede legale in _____, per un importo totale pari ad € _____, ridotta del ___ %, ai sensi dell'art.106 c. 8 del D.lgs. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 117 c. 10 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa n. _____ del _____, rilasciata dalla _____, Agenzia _____, con sede legale in via _____ n. ___ per l'importo di euro _____ e per un massimale pari ad euro _____, che rende indenne la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

3. Tali polizze, emesse a favore della stazione appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti dalla U.O.C. Tecnica della Asl Roma 5, via Acquaregna 1-15 Tivoli.

Dette polizze resteranno depositate presso la U.O.C. Tecnica fino all'emissione del certificato di regolare

esecuzione.

Art. 5 – Direzione dei Lavori e Direzione del Cantiere.

1. La Direzione dei Lavori sarà eseguita da un D.L scelto della Stazione Appaltante. L'appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare un proprio rappresentante qualificato e deputato ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori. L'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'albo professionale, secondo le competenze professionali. Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Contratto.

2. Si rinvia per il resto a quanto previsto dal Decreto del MIT 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione”, dall'art.114 e dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 6 – Valore stimato dell'Accordo Quadro e prezzi di aggiudicazione.

1. Il valore stimato del presente accordo quadro è di € _____
(€ _____) oltre IVA comprensivo di € _____ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quale importo massimo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione edile, inclusi del servizio tecnico gestionale, ricadenti nelle categorie OG1 e OS6;

2. Le opere consistenti nei lavori di manutenzione e non ricomprese nel Servizio Tecnico Gestionale saranno valutate a misura, secondo la tariffa della Regione Lazio vigente o, in mancanza della corrispondente voce nel predetto prezzo, dai listini ufficiali DEI o delle regioni limitrofe (Umbria, Toscana, Campania, etc.), sulla quale sarà applicato ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario, pari al _____ %; nella eventualità che alcune voci di forniture/lavorazioni non siano presenti nei tariffari regionali sopra richiamata, saranno contabilizzati secondo le disposizioni di cui alla Parte III (art. 26 e ss.) del C.S.A., su cui sarà applicato il sopra riportato ribasso contrattuale offerto.

3. L'Amministrazione non assume alcun impegno e l'Impresa non vanta alcun diritto in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e costituzione delle garanzie. L'Impresa non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti attuativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza della Convenzione, non dovesse essere stipulato alcun contratto attuativo e quindi ordinata alcuna prestazione e/o dovessero essere stipulati contratti attuativi e, conseguentemente, ordinate prestazioni per importi complessivamente inferiori all'importo massimo previsto.

3. L'Impresa da atto, come peraltro ha già dichiarato in sede di partecipazione alla gara, di essere perfettamente edotta di quanto espressamente disciplinato nel comma 2 e di non avere nulla da eccepire al riguardo.

Art. 7 - Luoghi nei quali si svolgeranno i lavori

1. L'elenco degli immobili di cui all'allegato 4 " Elenco immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alla ASL ROMA 5" è indicativo e non esaustivo; l'accordo quadro si estende automaticamente ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell'Amministrazione a qualsiasi

titolo, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la sua durata, pertanto l'Impresa si impegna a prestare le attività oggetto della Convenzione nei luoghi indicati dall'Amministrazione nell'Ordine di Lavoro, nei suoi Atti Aggiuntivi e negli Ordini di Servizio, in qualunque immobile situato nel territorio di competenza dell'Amministrazione, senza poter avanzare pretese di maggiori o diversi compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

2. I contratti attuativi potranno fare riferimento indifferentemente a:

- specifici ambiti territoriali;
- specifiche tipologie di lavori sull'intero territorio dell'ASL ROMA 5;
- specifici edifici.

3. A titolo puramente indicativo si evidenzia che la maggior parte dei lavori si svolgerà nei presidi ospedalieri.

Art. 8 – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

- adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione, coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
- osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- erogare le prestazioni oggetto del Contratto e quelle connesse, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di

gara e nell'offerta tecnica e loro allegati;

- manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- utilizzare, per l'erogazione delle prestazioni, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo l'Appaltatore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione (telefoni, PC, ecc.), di aprire cassette o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. L'Appaltatore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;
- osservare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione, per

quanto di rispettiva ragione;

Art. 9 - Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Anche ai sensi degli artt. 113 e 116 del Codice, l'Appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

2. La Ditta, si impegna ad inviare all'Amministrazione con cadenza trimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report contenente:

- valore delle fatture inviate all'Amministrazione;
- dettaglio delle prestazioni erogate;
- ogni altra informazione richiesta dall'Amministrazione.

3. Resta inteso che l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.

4. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato della Ditta richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.

5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.

6. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione delle prestazioni o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Art. 10 - Disciplina economica - fatturazione e pagamenti

1. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile.
2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00247 del 21 marzo 2019 *“Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata”*. Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
3. Ciascuna fattura emessa dall’Impresa, intestata all’Amministrazione e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
4. La Ditta si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall’Amministrazione al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, la S.A. può richiedere alla Ditta l'integrazione della documentazione, questa sarà tenuta a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".
5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all’articolo seguente.

6. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Si applicano le previsioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

7. In difetto di tempestiva comunicazione della variazione delle modalità di accredito di cui all'art. 10, la Ditta non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta può sospendere l'erogazione delle prestazioni e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'O.E. che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Amministrazione e dovuti a da tale interruzione.

9. Nel caso di contestazione per inadempimento o irregolarità nell'erogazione del servizio o dei lavori rispetto a quanto previsto nel contratto, i termini di pagamento restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. La ASL Roma 5, a garanzia di puntuale osservanza delle clausole contrattuali (Accordo Quadro e/o contratti attuativi/OdL), può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dei lavori/servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere i lavori/servizi e, comunque, qualora l'operatore

economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà i seguenti conti correnti identificati dai corrispettivi codici IBAN:

ISTITUTO: _____

AGENZIA: _____

IBAN: _____;

ISTITUTO: _____

AGENZIA: _____

IBAN:

sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua il Sig. _____

C.F. _____, nato ad _____ (___) il
_____ e residente in _____, via _____, quale persona
delegata ad operare sui sopra indicati conti.

2. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

3. In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'Ufficio territoriale del

governo ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

Art. 12 – Penali

1. Qualora durante l'esecuzione del contratto si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, all'Amministrazione, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare l'Appaltatore all'esatta esecuzione del contratto. Questo dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero all'Amministrazione non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, all'Amministrazione si riserva l'insindacabilità di applicare le penalità come riportate all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, da intendersi qui integralmente trascritte.

3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione delle prestazioni deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante della Ditta; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via PEC con la conseguente esecuzione l'ufficio della penale.

4. L'Amministrazione potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.

5. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

6. I danni arrecati dalla Ditta alla proprietà dell'Amministrazione verranno contestati per iscritto a mezzo PEC. Qualora l'Amministrazione non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero

l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Amministrazione addebitando le spese all'Appaltatore.

7. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'Appaltatore o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché rivalendosi sulla garanzia definitiva.

8. Per la disciplina specifica delle penali si rinvia a quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 13 - Recesso

1. L'Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori.

2. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal DL/RUP, prima della comunicazione del preavviso.

Art. 14 - Risoluzione

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con Raccomandata A.R.

o Posta elettronica Certificata rispettivamente i singoli Contratti e/o la Convenzione nei casi espressamente previsti nelle Condizioni Generali.

2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti attuativi saranno oggetto, da parte dell'Amministrazione, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 98 del Codice dei contratti.

3. L'impresa accetta la condizione risolutiva espressa in caso di aggiudicazione del medesimo contratto da parte di Consip S.p.A., o da parte della Regione Lazio tramite gara centralizzata, o da parte di altro soggetto aggregatore eventualmente incaricato di espletare le gare in oggetto, o in caso di diniego della Regione Lazio all'esperimento autonomo di tali procedure.

4. Per la disciplina specifica della risoluzione del contratto si rinvia a quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto, artt. 26-54.

Art. 15 - Obbligo di riservatezza e tutela dei dati

1. Le notizie ed i dati relativi alla ASL Roma 5, comunque venuti a conoscenza dell'appaltatore e di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente servizio, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dell'affidatario o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente Contratto, salvo esplicita autorizzazione della ASL Roma 5.

2. L'appaltatore, in relazione alle attività contrattuali ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla ASL Roma 5, a porre in

essere tutte le opportune misure per garantirne la riservatezza. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 16 - Danni da forza maggiore e sinistri

1. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto: ai sensi delle leggi vigenti.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.
3. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

Art. 17 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei

componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 18 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L.190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione appaltante;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione appaltante, per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 19 - Cessione del Contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del

D. lgs. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

3. Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

Art. 20 - Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e preso atto del divieto di affidamento in subappalto dell'integrale esecuzione del contratto, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

-
-
2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
 3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
 4. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione. L'Appaltatore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto.
 5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
 6. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
 7. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il Fornitore deve garantire, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici

senza alcun ribasso.

8. Fuori dai casi di cui all'art. 119, comma 11, Codice l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

9. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a suo favore.

10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e "Parte IV" Capo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'Amministrazione.

3. In ogni caso l'Amministrazione aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Appaltatore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche

per via telefonica e telematica dall'Appaltatore all'Amministrazione nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Art. 22 - Adempimenti ai sensi del D.P.R. n. 62/2013

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del DPR 62/2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato da ASL Roma 5 e reperibile su www.aslroma5.it nella sezione "Amm.ne trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali" e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti. A tal fine l'appaltatore si impegna a trasmettere e mettere a disposizione il richiamato codice aziendale ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Azienda, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'appaltatore assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte la ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 23 – Spese di Contratto, di Registro ed Accessori

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili,

bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Art. 24 - Controversie

1. Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione, interpretazione ed anche validità del presente contratto, non composte a norma dell'art. 210 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., sarà esclusivamente quello di Tivoli.

Art. 25 - Allegati

1. Si intendono quali parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente allegati ma conservati presso la stazione appaltante, i seguenti documenti: il Disciplinare di gara e i suoi allegati, il Capitolato Speciale di gara, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dell'Appaltatore e i loro allegati.

2. Si intendono, inoltre, quali parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente allegati ma conservati presso la stazione appaltante, i seguenti documenti: la cauzione definitiva e l'Accordo Trattamento Dati debitamente sottoscritta dalle parti, conservati presso la stazione appaltante.

Il presente Contratto, composto di numero _____ facciate e numero _____
righi della _____ ed _____ facciata, unitamente agli atti richiamati, seppur non
materialmente allegati, previa lettura e conferma, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti
con firma digitale.

L'Impresa

L'Amministrazione

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile, dichiarano di avere preso
conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del presente Contratto.